^[] A 1

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale

> Provincia di Oristano

n. 28 del 29/05/2009

1/5

COMUNE DI MARRUBIU PROVINCIA DI ORISTANO



STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI



FONTI NORMATIVE

Le disposizioni contenute nel presente statuto - aventi lo scopo di valorizzare e di sostenere le libere forme associative e l'organizzazione delle politiche giovanili - trovano il loro fondamento giuridico nel Decreto Legislativo n. 267/2000, nella L.R. n. 39 del 13.09.1993, nella legge 328 del 8.11.2000 e negli articoli 6 e 11 dello Statuto comunale.

Art. 1 Istituzione

Il Comune di Marrubiu, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2009 istituisce la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta, quale organo rappresentativo della comunità giovanile di Marrubiu.

Art. 2 Composizione

La Consulta è composta dai giovani cittadini di Marrubiu di età compresa fra i quindici ed i trenta anni che chiedono di farne parte attraverso l'iscrizione in un apposito registro.

Il registro dovrà essere aggiornato mensilmente a cura del Presidente della Assemblea, il quale dovrà verificare che sussistano i requisiti di età.

I trentenni cessano, di diritto, di far parte della Consulta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del trentunesimo anno di età; analogamente, i quindicenni potranno essere iscritti solo a decorrere dal mese successivo a quello del compimento del 15esimo anno di età.

Art. 3 Attribuzioni

La Consulta è un organo consultivo provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità indicate:

- a) fornendo pareri non vincolanti sugli atti di programmazione della Amministrazione comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- b) elaborando documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle politiche giovanili;
- c) promuovendo dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- d) favorendo il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali:
- e) promuovendo rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale;
- f) elaborando annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione e il relativo finanziamento, sulla base del fondo stanziato annualmente dalla Amministrazione Comunale ed inserito in apposito Capitolo di spesa del Bilancio di previsione.



CAPO II ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 4 Organi

Sono organi della Consulta:

- 1. l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
- 2. il Direttivo, quale organo esecutivo:

Art. 5 L'Assemblea

Fanno parte dell'Assemblea:

- I. gli iscritti alla Consulta;
- II. un rappresentante di ogni associazione o gruppo giovanile regolarmente costituito e operante sul territorio ed i cui membri abbiano un'età compresa fra i 15 ed i 30 anni che chieda di far parte dell'Assemblea;
- III. l'assessore comunale alle politiche giovanili, ma senza diritto di voto.

I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi retribuiti per il Comune.

L'Assemblea ha compiti programmatori e d'indirizzo: a tal fine essa deve essere convocata, in sessione ordinaria, almeno una volta entro il mese di febbraio di ciascun anno per deliberare le linee programmatiche dell'attività annuale della Consulta.

Svolge funzioni di controllo dell'attività del Direttivo: deve essere convocata, in sessione ordinaria, entro il mese di marzo di ciascun anno per l'approvazione della relazione a consuntivo dell'attività svolta dal Direttivo nell'anno precedente.

L'Assemblea elegge al proprio interno:

- il Presidente, avente funzioni di rappresentanza della Consulta;
- il Vicepresidente, avente la funzione di sostituzione del Presidente:
- i componenti del Direttivo, scelti fra gli iscritti alla Consulta:

Art. 6 Presidente dell'Assemblea

Il Presidente viene eletto a maggioranza dei componenti l'Assemblea.

All'atto dell'insediamento della Consulta e fino alla prima elezione – da tenersi entro 30 giorni dall'insediamento -, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente più anziano: nel caso in cui vi sia una pluralità di componenti con la stessa data di nascita, si procederà a sorteggio.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per una sola volta.

Il Presidente:

- 1. assume la rappresentanza formale della Consulta;
- 2. convoca e presiede l'Assemblea;
- 3. convoca e presiede il Direttivo;
- 4. aggiorna il registro degli iscritti alla Consulta;

4/5

L'Assemblea elegge al suo interno, con le stesse modalità previste al primo comma, anche un Vicepresidente che ha il compito di sostituire il Presidente in tutti i casi di assenza di quest'ultimo. In caso di dimissioni del Presidente e fino all'elezione del nuovo – che dovrà tenersi entro trenta giorni dalla presentazione formale delle dimissioni -, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.

Art. 7 Direttivo

Il Direttivo è composto da:

- 1. il Presidente della Consulta, membro di diritto;
- 2. sei membri tre di sesso maschile e tre di sesso femminile eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, uno dei quali svolgerà le funzioni di segretario della Consulta.

Al Direttivo compete:

- a. partecipare, in forma propositiva, alla elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea;
- b. dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta comunali;

Il Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti per una sola volta. I componenti elettivi del Direttivo (ossia i sei ragazzi) decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di uno di essi subentrerà il primo dei non eletti.

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art. 8 Convocazione dell'Assemblea

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno quattro volte all'anno, secondo una programmazione prestabilita ed in ogni caso, per gli adempimenti previsti dal precedente art. 5, commi 4 e 5.

In caso d'inerzia del Presidente la Consulta sarà convocata dall'Assessore comunale alle politiche giovanili dietro apposita richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

In via straordinaria il Presidente convoca l'Assemblea su richiesta scritta di uno dei seguenti soggetti:

- Direttivo;
- un terzo dei membri della Consulta;
- Sindaco o'Assessore comunale alle politiche giovanili;
- un terzo dei Consiglieri comunali;



Il Presidente, su deliberazione della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, può richiedere che partecipino ai lavori dell'Assemblea anche rappresentanti di Enti o Associazioni individuate, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari comunali.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è effettuata per via postale almeno 5 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa.

La convocazione in via straordinaria è consentita tramite avviso telefonico o a mezzo e- mail almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

La riunione d'insediamento è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato alle Politiche Giovanili.

Art. 9 Validità delle sedute e delle deliberazioni

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti, tranne i casi in cui il regolamento di funzionamento dell'Assemblea non preveda un diverso quorum.

Art. 10 Sede

Fino a quando non sarà istituita una sede autonoma, la sede della Consulta è individuata presso l'Aula consiliare del Comune di Marrubiu.

Art. 11 Modificazioni dello Statuto

L'Assemblea può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

Art. 12 Regolamento

La Consulta può regolamentare la propria attività, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art. 13 Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.